Protocollo per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività professionalizzanti nei Corsi di Laurea triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie coordinati dalla Scuola di Scienze della Salute Umana

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito "Azienda"), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, come da Decreto del Presidente della Regione Toscana n.169 del 11-10-2023;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, (di seguito "Università"),con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, 50121, Codice fiscale e Partita IVA 01279680480, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nella Sua qualità di Rettrice e rappresentante legale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusto Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università assunta in data……

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, all'*art. 6, comma 3*, prevede, tra l'altro, che la formazione delle professioni sanitarie compete alle Università e che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero in base ai protocolli con Regione Toscana presso altre strutture del SSN e istituzioni privateaccreditate e più precisamente da ultimo con DGRT n. 1195 del 24/10/2022;
- l'Azienda USL Toscana Centrorientra tra i soggetti individuati a contribuire alla qualità e congruità della formazione del personale sanitario rispetto ai fabbisogni in stretta relazione istituzionale con l'Università di Firenze, di diretto riferimentoterritoriale;
- la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena in data 4 febbraio 2018 hanno sottoscritto l'aggiornamento del Protocollo d'intesa con la Regione Toscana – Giunta Regionale (in attuazione dell'art. 1, comma 1 D.Lgs. 517/1999) che regola, fra l'altro, i principi di riferimento per l'espletamento dei corsi professionalizzanti in ambitosanitario;
- le parti con il presente protocollo attuativo intendono regolare gli aspetti applicativi dell'intesa innovando precedenti atti già intercorsi ed aventi analoga finalità, con lo scopo di rendere la complessiva ed integrata offerta formativa sempre più rispondente alle esigenze delle cure, attrattiva per gli studenti e ispirata ai più elevati standard delle discipline di interesse, valorizzando in tal senso l'esperienza già intercorsa, mettendo a valor comune gli investimenti allo scopo impiegati e perseguendo al contempo finalità disemplificazione;

EVIDENZIATO AL RIGUARDO CHE

- nella nuova prospettiva e visione le parti perseguono la comune strategia di assecondare primariamente i compiti e i doveri formativi istituzionali con l'intento di promuovere e innovare alla luce delle nuove opportunità (e.g.: didattica immersiva, laboratori didattici in simulazione) l'offerta interna ed esterna, rendendola competitiva eattrattiva;
- è pertanto volontà delle parti sperimentare e collaudare un modello attuativo delle più alte intese volto a disciplinare l'attività del tirocinio professionalizzante a favore degli studenti iscritti all'Università di Firenze nei corsi di laurea triennale e magistrale delle Professioni sanitarie secondo

gli standard resi possibili, anche con graduale progressività, dai nuovi scenari soprariassunti;

RICORDATO CHE

quanto alla disciplina di maggior dettaglio:

- lo stesso D.Lgs. 502/92 sopra richiamato e ss.mm.ii., all'*art. 6-ter* dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca degli accessi ai corsi di diploma dilaurea.
- La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "*Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professioneostetrica*".
- Il Miur, con Decreto interministeriale 19 febbraio 2009, di concerto con il MinisterodelLavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii., precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivatidalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti diRicovero e Cura a Carattere Scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni.
- Il Miur con Decreto ministeriale 8 gennaio 2009 ha inoltre determinato le classi delle lauree magistrali delle ProfessioniSanitarie.
- La Giunta Regionale Toscana con delibera del 6 agosto 2012, ha delineato gli "Elementi di qualità formativa identificati dalla Commissione regionale per la formazionesanitaria".
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3, "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", e, in particolare, l'articolo 7 ai sensi del quale, nell'ambito delle professioni sanitarie, è individuata la professione dell'osteopata;
- il Decreto Interministeriale prot. N. 1563 del 1° dicembre 2023, fra MUR e Ministero della Salute, pubblicato in G.U. n. 39 del 16 febbraio 2024, con il quale è stato definito il percorso formativo relativo alla professione sanitaria dell'osteopata attraverso l'adeguamento della disciplina della Classe di Laurea in "Professioni sanitarie della prevenzione" (L/SNT-4);
- Lo *Statuto dell'Università degli Studi di Firenze*, che all'art. 30, avente ad oggetto "Scuole di Ateneo"affidaalle stesse "Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi";
- Lo *Statuto dell'Azienda Usl Toscana Centro*, che all'art. 15 nel disciplinare le relazioni con l'Università prevede l'impegno a mettere a disposizione sedi formative per i corsi di laurea per le professioni sanitarie, contribuendo altresì alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche anche mediante personale dell'Azienda;

EVIDENZIATO CHE

Al momento sono attivi presso l'Università i corsi di laurea triennali e magistrali inerenti le Professioni Sanitarie riportati **nell'allegato A;** a fianco di ciascun corso è riportato, in via meramente esemplificativa, il numero dei posti a bando per l'anno accademico 2024/2025;

CONSIDERATO CHE

- l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle

professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curriculare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non a quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.Lgs. 502/92, art. 6, comma3;

- che l'Azienda, per il tramite del Dipartimento di Assistenza Infermieristica ed Ostetrica (di seguito DAIO) e del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie (di seguito DPTS),anche alla luce dei nuovi assetti e patrimonio esperienziale, sta ridefinendo il proprio potenziale formativo per rendere il contesto altamente professionalizzante, massimamente inclusivo ed attrattivo e rendere l'offerta accessibile attraverso procedure di trasparenza atte a valorizzare il merito;
- i Soggetti sottoscrittori sono in regola con gli obblighi posti a carico degli Enti inerenti la normativa della Sicurezza ex D.Lgs.81/2008;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Il presente atto disciplina i rapporti tra gli Enti firmatari relativamente alle procedure da adottare per lo svolgimento dei tirocini previsti dal piano di studi dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, secondo il dettaglio riportato nell'**Allegato A** sopra richiamato;

Col presente accordo le parti quali soggetti istituzionali impegnati in modo integrato nell'attività formativa degli studenti intendono disciplinare anche le procedure da mettere in atto ai fini dello svolgimento delle attività professionalizzanti previste per i corsi oggetto della presente convenzione – sia finalizzate al conseguimento dei CFU di tirocinio che per la preparazione della prova finale. Dette procedure saranno definite in separati atti aziendali, concordati tra le parti e opportunamente comunicati agli Studenti fruitori mediante il sito web della Scuola di Scienze della Salute Umana.

Si conviene che, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Art. 2 Strutture

Il tirocinio previsto dagli ordinamenti dei corsi richiamati in premessa e analiticamente esplicitati nell'allegato A si svolge presso le strutture dell'azienda che risultano essere idonee in termini di requisiti strutturali e di personale assegnato.

Le strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio non sono soggette ai limiti temporali e numerici alla redazione di progetti formativi e agli altri adempimenti di cui alD.M.142/1998.

Tenuto conto di quanto esplicitato in premessa in relazione alla revisione da parte dell'Azienda della propria capacità ricettiva per una auspicata crescita secondo livelli di qualità, entro il 30 settembre di ogni anno l'Azienda, previo confronto con la Scuola di Scienze della salute Umana, definirà il dettaglio delle strutture ospitanti, il numero degli studenti ospitabili e la calendarizzazione deitirocini.

Il numero dichiarato degli studenti che possono essere accolti per il tirocinio può variare sulla base delle contingenze lavorative. L'Azienda si impegna a dare la priorità nell'assegnazione dei posti di tirocinio ai corsi di studio oggetto della presente convenzione.

Art. 3 Attivazione del tirocinio nei corsi di studio

Il tirocinio previsto nei corsi di studio è attivato secondo il seguente percorso. Il flusso di tirocinio e le competenze di dettaglio dei diversi attori saranno indicate nella procedura di cui al precedente art. 1 comma 2.

a) L'Università definisce annualmente entro il 30 novembre, per ogni corso di laurea e di laurea magistrale e per le singole Sedi:

   - il piano formativo che gli studenti dovranno seguire in sede di tirocinio. La programmazione è unitaria anche per i corsi di laurea che si svolgono su più sedi con evidenza delle specifiche di ognisede;

   - il numero di studenti che devono svolgere il tirocinio per ogni tipologia di corso.

b) L'Azienda, per tramite degli Incarichi di Funzione del Dipartimento di afferenza, identifica l'offerta di accoglienza degli studenti in ciascuna sede.

c) Gli studenti,per tramite dei DAF e/o dei Formatori dei singoli corsi e delle singole sedi formative, sonoassegnati alle strutture aziendali tra quelle inserite nel piano aziendale in modo da rispettare gli obiettivi formativi per quell'anno di corso e i limiti della capienza delle strutturesanitarie;

d) I Formatori, e/o i DAF trasmettono il Progetto Formativo di Tirocinio (POF) all'Università per quanto di competenza nelle autorizzazioni di avvio esperienza di tirocinio.

e) L'Università provvede alla comunicazione all'INAIL dell'avvio del tirocinio, in mancanza della quale il tirocinio non potrà essereattivato;

Art.4 Attività di Tutoraggio

Fermi restando ruoli e competenze delle figure nominate dal Corso di Studi (Direttore delle Attività Formative – DAF, e Formatori ove nominati, tutor universitari) l'Azienda garantisce a tutti gli Studenti i seguenti livelli di tutoraggio:

Incarichi di funzionedel Dipartimento di Assistenza Infermieristica ed Ostetrica (DAIO)e tutor del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie (DPTS),

I titolari di incarichi di funzione del DAIO e Tutor del DPTS sono professionisti checurano l'organizzazione delle attività di tirocinio di tutti i profili afferenti allo stesso dipartimento in conformità al progetto formativo e alle disposizioni del presente protocollo, su indicazione dei Direttori di SOC/SOS di afferenza, ove sono previste le esperienze di tirocinio. Pianificano e concordano le presenze dei tirocinanti in accordo con il DAFe/o formatori del corso di studio e con le sedi di tirocinio. Gestiscono i rapporti tra i corsi di laurea delle professioni sanitarie e l'Azienda USL Toscana Centro.Mantengono i rapporti di collaborazione con il tutordi tirocinio. Monitorano e verificano la qualità del percorso di tirocinio degli studenti in accordo con le sedi formative e ne condividono i risultati ed eventuali azioni di miglioramento con i DAF dei corsi di studio.

Coordinatore di setting/struttura e/o Tutor referente del DPTS

Il Coordinatore di setting/struttura e/o Tutor referente del DPTS è il professionista appartenente al profilo professionale della medesima professione sanitaria del corso di laurea che garantisce anche attraverso azioni di monitoraggio, l'aderenza e la qualità delle attività del tutor di tirocinio. Garantisce l'applicazione delle procedure aziendali in caso di infortunio o contatto con malattie trasmissibili. Certifica la valutazione finale dello studente. Il Coordinatore di setting/strutturasvolge le funzioni di Preposto ai fini della sicurezza in applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Tutor di tirocinio

Nelle sedi di tirocinio sono previsti tutor di tirocinio professionali qualificati, individuati tra il personale dell'azienda, appartenenti allo stesso profilo della professione sanitaria del corso di laurea. Il tutoraggio è effettuato durante lo svolgimento dell'attività presso l'unità operativa o servizio di assegnazione.

Le attività di tutoraggio consistono nell'affiancamento, da parte del tutor di tirocinio, degli studenti affidati per il tirocinio.

Il tutor di tirocinio deve avere adeguate competenze tecnico-cliniche e di esperienza professionale in ambito clinico assistenziale.

Il tutor di tirocinio garantisce l'attuazione dei progetti formativi durante l'esperienza di tirocinio, in conformità a quanto previsto nei regolamenti dei rispettivi corsi universitari

L'assegnazione dello studente al tutor di tirocinio avviene per tramite del coordinatore di setting/struttura e/o del tutor referente.

Lo studente tirocinante può essere seguito anche da più di un tutor di tirocinio in relazione ai turni di lavoro e specifiche attività.

Il tutor di tirocinio, durante lo stesso turno di servizio, può effettuare il tutoraggio ad un massimo di studenti definiti in applicazione della normativa vigente.Concorre, congiuntamente al coordinatore di setting/struttura del reparto/servizio e/o al Tutor referente del DPTS alla valutazione certificativa a fine tirocinio.

Art. 5 Diritti e doveri dello studente in tirocinio

Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

a) indossare in modo visibile il **cartellino**identificativo;

~~b)~~ indossare il **vestiario** ricevuto in dotazione dall'Azienda per il periodo di tirocinio e **fruire** del servizio aziendale di **lavaggio delle divise**. Per quanto riguarda le **calzature** ad uso personale, l'Azienda prende atto delle indicazioni date agli Studenti dei Corsi di Laurea circa l'opportunità di dotarsene. L'Azienda tuttavia si riserva, attraverso le proprie procedure interne, di verificare l'idoneità delle calzature indossate dagli Studenti quali DPI invitando gli stessi all'utilizzo di calzature conformi pena la sospensione del tirocinio

c) compilare correttamente il **fogliopresenze**;

d) rispettare **l'orario di presenza** concordato con il tutor referente e/o Coordinatore di setting/struttura e/o dal tutor referente, avvisando tempestivamente in caso di assenza improvvisa oduratura

e) informare immediatamente il Coordinatore di setting/struttura e/o dal tutor referente e il DAF e/o il formatore in caso **di infortunio** o danno di qualsiasitipo;

f) informare immediatamente il DAF e/o il formatore nel caso sia accertato il proprio stato **di gravidanza**, in modo che siano immediatamente messe in atto le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs.151/2001;

g) osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal Coordinatore di setting/struttura e/o dal tutor referente ove si svolge il tirocinio, anche ai fini della **normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**;

h) osservare le prescrizioni del **Codice di comportamento** dei dipendenti e la procedura

sull'abbigliamento e decoro dell'Azienda USL Toscana Centro;

i) procedere **al trattamento dei dati personali** nel rispetto della vigentenormativa.

Di tali obblighi e doveri lo Studente tirocinante è puntualmente edotto dal formatore e/o DAF, dal tutor di tirocinio e dal Coordinatore di setting/struttura e/o dal tutor referente.

Lo studente tirocinante gode parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dall'Azienda ai propri dipendenti, fatta eccezione per il servizio mensa e per il parcheggio.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 Coperture assicurative

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale sono assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 art.4 punto 5.

L' Università si fa carico delle coperture assicurative per responsabilità civile per gli studenti che prevede il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità ed ai compiti che istituzionalmente gli competono.

Sono esclusi dalla garanzia di cui al comma precedente i danni conseguenti a prestazioni assistenziali, sanitarie e di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo nelle quali comunque le Parti escludono la possibilità di un intervento autonomo dello Studente Tirocinante.

Nel caso si verificassero danni conseguenti a prestazioni assistenziali specificati al comma precedente, l'Azienda provvede in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile verso terzi.

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale sono inoltre assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Università. Sono comprese nella tutela assicurativa le attività a carattere istituzionale didattiche e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio e opportunamente autorizzate ecertificate.

Al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

I riferimenti alle polizze assicurative attive sono riportate sul sito di Ateneo (www.unifi.itHome>Studia con noi>Vivere l'università>Salute>Coperture assicurative).

Art. 7 Sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Università provvede agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per gli studenti che svolgono il tirocinio presso le strutture indicate in base alle risultanze della propria valutazione dei rischi.

In particolare, **l'Università provvede**:

a) alla Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 4 ore (formazione generale) più la formazione specifica per rischio elevato relativa alle attività svolte presso le proprie sedi, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo

Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008; essa dovrà aver luogo prima dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dellostesso;

~~b)~~ alla sorveglianza sanitaria degli studentivieneeffettuata in relazione alla valutazione dei rischi delle attività svolte presso le proprie sedi;

c) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs.151/2001;

d) alle attività di comunicazione/denuncia infortunio all'INAIL

e) a concordare con i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e i Medici Competenti gli adempimenti in caso di infortunio di tipobiologicoe a definirli in un apposito atto dedicato.

f) ad avviare a tirocinio solo gli studenti che risultino aver già svolto la formazione in materia di salute e sicurezza individuata alla lettera a) e aver effettuato la visita medica di cui alla lettera b)

L'Azienda provvede a:

a) ottemperare agli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, fornire gli appropriati dispositivi di protezione individuali (DPI) e verificare le richieste coperture vaccinali

b) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs.151/2001

c) integrare, anche ai sensi dell'art.1 comma 725 della L. 234/2021, se ritenuto necessario in base alla propria valutazione dei rischi, la formazione specifica e la sorveglianza sanitaria di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2.

Art. 8 Infortuni

Lo studente tirocinante, in caso di infortunio, ha cura di avvisare il tutor universitario e il tutor di tirocinio. Il ruolo e le responsabilità di ciascuna delle figure coinvolte nella gestione delle procedure conseguenti all'infortunio (Presidente del Corso di Studi, DAF/Formatore, tutor universitario, tutor aziendale, studente) sono definiti in apposita procedura concordata tra le parti e pubblicata sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana. Per quanto riguarda le procedure per l'infortunio di tipo biologico, la procedura è conforme a quanto indicato nel documento di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera e).

In caso di esposizione a conclamata o sospetta malattia trasmissibile durante il periodo di tirocinio, si applica allo studente la specifica procedura aziendale.

Art. 9 Trattamento dati

I firmatari del presente protocollo si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione del presente atto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I firmatari assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (allegato B) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Per tutti quanti gli atri trattamenti i firmatari assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 10 Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di 3 anni solari a decorrere dalla data di repertorio.

Art. 11 Spese di bollo e di registro

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 dellaL. n. 241/1990. L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte II allegata alD.P.R. n.131/1986 e se. mm., a cura e spese della parte richiedente.

Letto, firmato esottoscritto

La Rettrice
dell'Università degli Studi di Firenze
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Direttore Generale
dell'Azienda
USL Toscana Centro
Ing. Valerio Mari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Allegato B1

Protocollo per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività professionalizzanti nei Corsi di Laurea triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie coordinati dalla Scuola di Scienze della Salute Umana

Corso di studio	Posti totali*
Corsi di laurea	
Assistenza sanitaria [L/SNT-4]	50
Dietistica [L/SNT-3]	15
Educazione professionale [L/SNT-2]	43
Fisioterapia [L/SNT-2]	70
Infermieristica [L/SNT-1]	610
Logopedia [L/SNT-2]	16
Osteopatia [L/SNT-4]	30
Ostetricia [L/SNT-1]	30
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro [L/SNT-4]	20
Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT-3]	31
Tecniche di neurofisiopatologia [L/SNT-3]	11
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia [L/SNT-3]	32
Tecniche ortopediche [L/SNT-3]	23
Corsi di laurea magistrale	
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [Classe LM-SNT 1]	70
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [Classe LM/SNT 2]	30
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [Classe LM/SNT 3]	35
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [Classe LM/SNT 4]	35

**comprensivi dei posti riservati a cittadini extra UE residenti all'estero e ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo, ove previsti*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Allegato B2

Protocollo per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività professionalizzanti nei Corsi di Laurea triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie coordinati dalla Scuola di Scienze della Salute Umana

CLAUSOLA DI CONTITOLARITÀ
Trattamento Dati

Ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui al presente atto,i dati identificativi dei tirocinanti e dei professori/docenti/tutor sono trattati dalle parti in qualità di contitolari del trattamento. Le parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs.30.06.2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018,e dal Regolamento U.E. n.679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/ docenti/tutor necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti degli studenti ammessi al tirocinio formativo ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula,dati relativi ad assenze e connessi giustificativi,ecc. Per tutti quanti gli altri trattamenti (incluso il trattamento dei dati dei pazienti) le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria) è la parte individuata dall'atto come responsabile della sorveglianza sanitaria.

A tal scopo, l'Azienda convenzionata nomina i tirocinanti che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti/clienti/altro e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività,con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:-https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html.

L’Azienda, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia disponibili sul proprio sito all’indirizzo

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente atto che si ponga in contrasto e/oche sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Fermo restando i termini e le condizioni disciplinanti nell'Atto sottoscritto tra le parti e da intendersi qui espressamente richiamati, il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinatanell'Atto.

Letto, firmato e sottoscritto

La Rettrice
dell’Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Direttore Generale
dell’Azienda
USL Toscana Centro
Ing. Valerio Mari